

DELIBERA n. 35/2015

Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze per il periodo tariffario 2015-2018: conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014 e chiusura del procedimento di risoluzione delle controversie avviato con Delibera n. 31/2015

L'Autorità, nella sua riunione del 7 maggio 2015;

- VISTA** la Direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i Diritti Aeroportuali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n.164, ed in particolare l'articolo 1, commi 11 bis, 11 ter e 11 quater;
- VISTA** la Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 *"Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*;
- VISTI** in particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 del Modello 2 approvato con la Delibera citata e relativi rispettivamente a:
- Procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - Informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - Esito della consultazione;
 - Procedure di ricorso in caso di mancato accordo ed attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la lettera, assunta agli atti al prot. 2854/2014, con cui la Società Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito: AdF), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Amerigo Vespucci" di Firenze, ha notificato all'Autorità, in data 30 dicembre 2014, l'apertura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018, adottando il predetto Modello 2 approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: "Modello");
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdF ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria Utenza aeroportuale ai fini della Consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;

- VISTA** l'ulteriore documentazione che AdF ha trasmesso all'Autorità ai fini della verifica della conformità della suddetta proposta al Modello, pervenuta in data 5 febbraio 2015 ed assunta agli atti al prot. n. 412/2015;
- VISTA** la lettera del 25/03/2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 1246/2015 (con relativi allegati registrati ai prot. 1247/2015 e 1248/2015), con cui AdF ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:
- la chiusura della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018;
 - la dichiarazione che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
 - la volontà di pubblicare e trasmettere a IATA ed alle compagnie aeree, in data 26 marzo 2015, del livello delle tariffe previsto per il 2015;
 - l'applicazione, salvo diverso avviso dell'Autorità, di tali tariffe a partire dal 26 maggio 2015;
 - la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;
- VISTI** i verbali delle audizioni degli Utenti aeroportuali, convocate da AdF presso l'aeroporto di Firenze, del 13 febbraio 2015 e del 3 marzo 2015, ed in particolare:
- l'allegato 5 al verbale dell'audizione del 3 marzo, in cui è rappresentata la tabella relativa agli indicatori di qualità, compresa nel Piano delle Qualità e della Tutela Ambientale allegato alla proposta di revisione dei diritti, aggiornata sulla base delle variazioni concordate fra Gestore ed Utenti nel corso della stessa audizione, con la sola riserva dell'approvazione da parte di ENAC;
 - l'allegato 6 al verbale dell'audizione del 3 marzo, in cui è rappresentata la proposta di *Service Level Agreements* da parte degli Utenti dell'aeroporto, sulla quale AdF si è impegnata ad aprire un tavolo per la discussione;
- VISTO** il verbale dell'incontro tenutosi in data 15 aprile 2015, presso la sede dell'Autorità a seguito di convocazione di AdF con preventiva segnalazione, da parte degli Uffici dell'Autorità al Gestore aeroportuale, di alcune tematiche meritevoli di approfondimento, emerse nel corso della verifica di conformità al Modello;
- CONSIDERATO** il procedimento istruttorio eseguito dagli Uffici dell'Autorità e in particolare:
- la valutazione dei documenti prodotti da AdF a nel corso dell'audizione del 15 aprile 2015, al fine di verificarne la rispondenza alle osservazioni verbalizzate nel corso della suddetta audizione, con particolare riferimento alle fonti e alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti pubblici, meritevole di adeguata informativa nei confronti degli Utenti dell'aeroporto;
 - la valutazione delle ulteriori tematiche segnalate da parte di AdF nel corso della stessa audizione e ivi verbalizzate, riguardanti rispettivamente: (i) l'esistenza di un errore materiale nella quantificazione delle unità di servizio correlate al prodotto *“Diritti di imbarco-sbarco merci”*; (ii) le modalità di recupero dei costi

storici (2009-2012) correlati al prodotto “PRM”, in base alla prescrizione da parte di ENAC (assunta da quest’ultimo nel ruolo di Autorità Nazionale di Vigilanza ai sensi dell’art. 73 del citato d.l. 1/2012) con nota prot. 129707 del 15 novembre 2013;

- la valutazione della corrispondenza intercorsa fra AdF ed ENAC a valle della consultazione in merito alla tabella relativa agli indicatori analitici di qualità rivista nei contenuti nel corso dell’audizione del 3 marzo 2015;

VISTE

le istanze di ricorso pervenute all’Autorità, aventi ad oggetto il raggiungimento di un accordo con gli Utenti sui livelli di servizio (*Service Level Agreement*), da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione:

- a) Assaereo (Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo), pervenuta il 15 aprile 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1682/2015.
- b) IATA (International Air Transport Association), pervenuta il 15 aprile 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1683/2015.
- c) IBAR (Italian Board Airline Representatives), pervenuta il 15 aprile 2015, ed assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1684/2015.

RILEVATO

che le tre istanze sono risultate ammissibili, in quanto:

- contengono le informazioni e i documenti richiesti;
- sono presentate da soggetti che hanno preso parte alla consultazione e che in tale sede hanno espresso e fatto verbalizzare i propri rilievi in merito alla proposta presentata dal Gestore aeroportuale;
- contengono le specifiche ragioni del dissenso all’accordo per le quali viene richiesto l’intervento dell’Autorità;
- non risultano manifestamente infondate né palesemente strumentali al rinvio dell’entrata in vigore del sistema o del livello dei diritti;

RILEVATO

che per l’omogeneità dei contenuti le tre istanze di ricorso sono state riunite in un unico procedimento di risoluzione delle controversie;

RITENUTA

la necessità di esperire un tentativo per il raggiungimento di una intesa sulla materia oggetto di istanza di ricorso;

VISTA

la Delibera n. 31/2015 del 23 aprile 2015, con la quale l’Autorità, tra l’altro:

- a) Ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello, relativamente alle istanze di ricorso pervenute all’Autorità da parte di Assaereo, IATA e IBAR;
- b) Al fine di esperire un tentativo per il raggiungimento di una intesa sulla materia oggetto di istanza di ricorso, ha invitato il Gestore a predisporre, partendo dalle considerazioni emerse nel corso delle audizioni del 13 febbraio e del 3 marzo 2015, una proposta di accordo sul livello dei servizi (SLA), ed inviarla agli Utenti aeroportuali, alle Associazioni ricorrenti ed all’Autorità entro il 30 aprile 2015; tale proposta doveva conformarsi ai seguenti principi:

“i) per ciascuno dei servizi contemplati nella proposta, il valore obiettivo dell’indicatore di qualità prescelto per l’applicazione di penali dovrà prevedere un progressivo efficientamento nel corso del periodo tariffario, improntato a criteri di competitività e sostenibilità, rispetto alle attuali

- prestazioni del Gestore aeroportuale; Tale valore obiettivo dovrà essere espresso in termini percentuali e non potrà, di norma, essere pari al 100%;*
- ii) l'eventuale liquidazione degli importi delle penali dovute dal Gestore ai singoli Utenti aeroportuali in dipendenza dell'accordo sul livello dei servizi, dovrà essere svincolato e indipendente dalla liquidazione dei diritti aeroportuali dovuti dagli Utenti al Gestore per la fruizione dei servizi stessi;*
- iii) L'accordo dovrà definire le modalità di monitoraggio degli indicatori di qualità contenuti nell'accordo secondo criteri di trasparenza ed oggettività, con avvio immediato;*
- iv) L'accordo dovrà prevedere la possibilità di revisione dei contenuti entro un anno dalla loro entrata in vigore, alla luce delle migliori pratiche emergenti."*
- c) Ha convocato, al fine di esperire il tentativo di raggiungimento dell'intesa di cui al punto precedente, il Gestore e gli Utenti aeroportuali, nonché le Associazioni ricorrenti, in uno specifico incontro presso la sede dell'Autorità a Torino, Lingotto, via Nizza 230, il giorno 5 maggio 2015 alle ore 11.00, per discutere ed eventualmente emendare la proposta di cui al punto precedente, al fine di sottoscrivere l'accordo, da recepire in apposito verbale;

- CONSIDERATO** che nella stessa Delibera l'Autorità si è riservata di deliberare in merito alla conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione da AdF, al pertinente Modello tariffario di riferimento, adottando i necessari correttivi, anche a tutela degli interessi delle parti in relazione agli esiti del tentativo di intesa sopra citato.
- VISTA** la proposta di accordo sul livello dei servizi aeroportuali dell'Aeroporto di Firenze, presentata da AdF in data 30 aprile 2015 ed assunta agli atti dell'Autorità al prot. 2007/2015;
- VISTO** il verbale dell'incontro tenutosi in data 5 maggio 2015 presso la sede dell'Autorità,
- CONSIDERATO** che i contenuti della proposta di accordo sopra citata rispettano i principi sanciti dalla Delibera n. 31/2015
- CONSIDERATO** che sulla proposta di accordo sopra citata è stato acquisito il consenso della maggioranza degli Utenti Aeroportuali, nonché delle Associazioni ricorrenti;
- CONSIDERATO** che le Associazioni ricorrenti hanno dichiarato, con il raggiungimento dell'accordo, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del procedimento di cui alle istanze di ricorso, riguardo il tema del livello dei servizi (SLA) dell'Aeroporto di Firenze;
- VISTA** la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Autorità

DELIBERA

1. La proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione dalla Società Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito: AdF), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Amerigo Vespucci" di Firenze, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), risulta conforme al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito indicato con "Modello"), salvo che per i seguenti aspetti:
 - a. nell'ambito della determinazione dei costi di ammortamento ed al fine della determinazione del Capitale Investito Netto, le "lavorazioni in corso" quali certificate all'Anno Base non sono state espresse, come invece previsto dal Modello al paragrafo 8.3, punto 2, lettera c), al loro valore contabile;
 - b. sempre nell'ambito della determinazione dei costi di ammortamento ed al fine della determinazione del Capitale Investito Netto, per le varie tipologie di cespiti non è stato garantito da parte di AdF il pieno rispetto delle aliquote massime di ammortamento fissate dal Modello al paragrafo 8.4 punto 1;
 - c. nell'ambito del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, AdF ha adottato le disposizioni contenute al paragrafo 8.6, punto 4, lettera a del Modello, a proposito della determinazione del coefficiente β indirettamente, tramite il ricorso a valori derivati da un campione di società quotate paragonabili (*comparables*), includendo tuttavia sé stessa all'interno del campione;
 - d. nell'ambito dell'evoluzione dei costi operativi, AdF non ha tenuto conto delle sopraggiunte disposizioni normative, decorrenti dal 2015 e riguardanti la parziale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro;
2. La proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali di cui al sub 1 contiene i seguenti ulteriori elementi da emendare:
 - a. un errore materiale nella quantificazione delle unità di servizio correlate al prodotto "Diritti di imbarco-sbarco merci";
 - b. le modalità di recupero dei costi storici (2009-2012) correlati al prodotto "PRM", in base alla prescrizione da parte di ENAC, assunta da quest'ultimo nel ruolo di Autorità Nazionale di Vigilanza, con nota prot. 129707 del 15 novembre 2013;
 - c. l'aggiornamento della tabella relativa agli indicatori di qualità, compresa nel Piano delle Qualità e della Tutela Ambientale allegato alla proposta di revisione dei diritti, sulla base delle variazioni concordate fra Gestore ed Utenti nel corso dell'audizione del 3 marzo 2015, così come sarà approvata da parte di ENAC;
3. In relazione a quanto sub 1, lettere da a) a d), e sub 2, lettere da a) a c), prescrive alla società AdF, al fine di conseguire la completa conformità al Modello, di apportare i seguenti correttivi alla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, presentata a seguito della consultazione:
 - a. nell'ambito della determinazione dei costi di ammortamento ed al fine della determinazione del Capitale Investito Netto, occorre che le "lavorazioni in corso" quali certificate all'Anno Base siano espresse, come previsto dal Modello, al loro valore contabile;
 - b. nello stesso ambito, per le varie tipologie di cespiti occorre garantire il pieno rispetto delle aliquote massime di ammortamento fissate dal Modello;

- c. nell'ambito del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, occorre che AdF proceda al ricalcolo del coefficiente β con il ricorso a valori derivati da un campione di società quotate paragonabili (*comparables*), escludendo tuttavia sé stessa dal campione;
- d. nell'ambito dell'evoluzione dei costi operativi, occorre che il AdF si conformi alle sopraggiunte disposizioni normative, decorrenti dal 2015 e riguardanti la parziale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro, con ricalcolo dell'impatto dell'imposta nel rispetto delle aliquote di legge (nazionali e regionali);
- e. nell'ambito della definizione della dinamica tariffaria per il prodotto "Diritti di imbarco-sbarco merci", AdF adotti i valori corretti per le unità di servizio correlate a tale prodotto;
- f. nell'ambito della definizione della dinamica tariffaria per il prodotto "PRM" per gli anni 2015, 2016, 2017, AdF tenga conto di quanto previsto dalla prescrizione da parte di ENAC, assunta da quest'ultimo nel ruolo di Autorità Nazionale di Vigilanza, con nota prot. 129707 del 15 novembre 2013;
- g. AdF provveda all'aggiornamento della tabella relativa agli indicatori di qualità, compresa nel Piano delle Qualità e della Tutela Ambientale allegato alla proposta di revisione dei diritti, sulla base delle variazioni concordate fra Gestore ed Utenti nel corso dell'audizione del 3 marzo 2015, così come sarà approvata da parte di ENAC;

L'applicazione dei correttivi comporterà da parte di AdF l'elaborazione di una nuova proposta tariffaria, che dovrà essere presentata all'Autorità entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul portale web dell'Autorità della presente delibera, al fine di acquisire l'attestazione di conformità in tempo utile per la sua presentazione da parte di AdF all'utenza aeroportuale, in occasione della prima consultazione annuale, così come previsto dal Modello al paragrafo 5.2 punto 1.

4. Prescrive, quindi, ad AdF:

- a. di applicare, con entrata in vigore in data 26 maggio 2015 (così come indicato da AdF nella propria nota assunta agli atti al prot. 1246/2015), ed in via temporanea fino al 31/12/2015, il livello dei diritti emerso dalla consultazione;
- b. di ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla nuova proposta elaborata in ottemperanza al precedente sub 3, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 01/01/2016 e per il resto del periodo tariffario;
- c. di effettuare entro il 31/12/2016 - così come previsto dal Modello al paragrafo 5.1.1 punto 5 - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 31/12/2015.
- d. di fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, un'ampia e documentata informazione riguardo a quanto segue:
 - d.1 nuova proposta tariffaria, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 01/01/2016;
 - d.2 modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il Gestore adotterà in ragione dell'applicazione al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 31/12/2015 dei correttivi imposti dall'Autorità;

- d.3 informativa sulle fonti, sugli accertamenti e sulle tempistiche di erogazione dei finanziamenti pubblici correlati agli investimenti previsti nel Piano Quadriennale allegato alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
- d.4 ordinarie comunicazioni, già comprese fra quelle previste nel Documento informativo annuale, e conseguenti agli usuali riallineamenti al livello dei diritti, normalmente previsti e derivanti:
- dallo stato attuativo degli investimenti 2015 (validazioni ENAC - parametro k_{2016});
 - dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (validazioni ENAC- parametro v_{2016});
 - dal raggiungimento degli obiettivi annui previsti all'interno del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (validazioni ENAC – parametro ϵ_{2016}).
5. Prescrive altresì a AdF, in occasione della prima consultazione annuale utile successiva all'atto della pubblicazione da parte dell'Autorità degli Indici di Rivalutazione (Investimenti Fissi Lordi) previsto al paragrafo 8.5 del Modello, l'adeguamento del modello di calcolo del proprio sistema tariffario a tale nuovo indice, modificando di conseguenza la struttura tariffaria, con decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a detta consultazione annuale.
6. Prescrive ad AdF di dare attuazione all'accordo con gli Utenti aeroportuali sui livelli di servizio conseguito in data 5 maggio 2015 presso la sede dell'Autorità, di cui al verbale allegato alla presente delibera (allegato 2), con decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe aeroportuali.
7. Dichiara concluso il procedimento di risoluzione delle controversie avviato con la Delibera n.31/2015, relativamente alle istanze di ricorso pervenute a questa Autorità da Assaereo (prot. 1682/2015), IATA (prot. 1683/2015), IBAR (prot. 1684/2015).
8. L'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai sub. 3, 4, 5, 6 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 37 comma 2, lett. l), e comma 3, lett. f) ed i), del decreto legge n. 201/2011.

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi